

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del 7 aprile 2010 con il quale il prodotto fitosanitario denominato Folicur Giardino, contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, è stato autorizzato per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, con n. 13682 fino al 31 agosto 2019 a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, ai sensi del decreto legislativo 194/95;

Vista l'istanza di ri-registrazione che l'impresa medesima ha presentato in data 28 febbraio 2012 in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Tenuto conto delle verifiche svolte relativamente ai prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO) in merito alla conformità della nuova classificazione di pericolo ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1272/2008 rispetto ai requisiti adottati a livello nazionale per tale tipologia di prodotti;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015;

Vista la nota del 9 febbraio 2016 con la quale è stata comunicata all'Impresa la non conformità della nuova classificazione di pericolo del prodotto in questione;

Considerato che contestualmente all'istanza sopra citata l'impresa ha richiesto la modifica di composizione, relativamente ad una riduzione del contenuto della sostanza attiva nei limiti previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di ripristinare le condizioni di conformità ai previsti requisiti di classificazione;

Vista la nota del 18 febbraio 2016 con la quale la suddetta Impresa ha richiesto la sospensione dell'autorizzazione in attesa delle ri-registrazione e contestuale modifica di composizione e classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario;

Ritenuto di sospendere l'autorizzazione in questione, in attesa della conclusione dell'iter di ri-registrazione, con ritiro delle confezioni di prodotto presenti in commercio;

Decreta:

È sospesa, a decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Folicur Giardino, registrato al n. 13682 in data 7 aprile 2010, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa- 130.

L'Impresa è tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti in commercio entro 15 giorni dal presente decreto, sia dei prodotti recanti etichetta adeguata ai requisiti del regolamento (CE) n. 1272/2008 che di quelli immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 e tuttora etichettati in conformità alla direttiva 1999/45/CE.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it> nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 marzo 2016

Il direttore generale: RUOCO

16A02665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2016.

Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante «Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica»;



Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee”;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 recante “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)”;

Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka) è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione;

Considerato che è necessario modificare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2009 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 26 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell’11 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all’art. 2 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

a) piante di drupacee sensibili: le piante appartenenti all’elenco dell’Allegato IV, parte A, sezione II.16 della Direttiva CE 2000/29;

e) “zona tampone”: zona di almeno 300 metri di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento”;

2. All’art. 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera:

“l) lotto: un certo numero di unità di un prodotto unico e identificabile per l’omogeneità della composizione e l’origine (ISPM 5).”.

Art. 2.

*Modifiche agli articoli 3, 6, 7 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. All’art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola “suscettibili”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “sensibili”.

Art. 3.

*Modifiche all’art. 8 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. All’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le parole “1 KM” sono sostituite con le parole “300 metri”.

2. All’art. 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono all’istituzione dell’area contaminata e all’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 6, eventualmente previo campionamento ed analisi di laboratorio.”

3. All’art. 8, comma 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 la parola “suscettibili” è sostituita dalla parola “sensibili”.

Art. 4.

*Modifiche all’art. 9 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. All’art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee sensibili.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri, all’interno di zone indenni, di insediamento e di zone tampone a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house», in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri.”

Art. 5.

*Modifiche all’art. 11 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. All’art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 il secondo periodo è soppresso.

2. L’art. 11, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

“2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione dei restanti lotti a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.”.



Art. 6.

*Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale
28 luglio 2009*

1. L'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui un vivaio precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata i Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare lo spostamento e la commercializzazione con passaporto CE delle piante sensibili presenti in vivaio, a condizione che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, con oneri a carico dal vivaista, abbiano dato esito negativo.”.

2. L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 è soppresso.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 709

16A02785

DECRETO 8 marzo 2016.

Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la

revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed, in particolare l'art. 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del Codice dell'Amministrazione digitale;

Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

